

COMUNE DI CASAL VELINO
PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. 0 3153
DELIBERAZIONE N. 5 in data: 07.03.2009 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/> Trasmessa al C.R.C. <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE
TARIFFE**

L'anno **duemilanove** addi **sette** del mese di **marzo** alle ore **18,00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:


1 - GIORDANO DOMENICO	P	10 - CAPUTO ANTONIO	A
2 - LISTA LUIGI	P	11 - FERRAZZANO PIETRO	P
3 - DI FEO BIAGIO	P	12 - PINTO DOMENICO	P
4 - D'ARIENZO FRANCO	P	13 - CAMMAROTA ANTONIETTA	A
5 - PISAPIA SILVIA	P	14 - DE MARCO ELIGIO BIAGIO	P
6 - GIORDANO GIOVANNI	P	15 - MORINELLI FRANCO	A
7 - PINTO ANGELO	P	16 - D'AIUTO DANIELE	P
8 - CAMMAROTA GIOVANNI	P	17 - GIORDANO PASQUALE	P
9 - MONDELLI PASQUALE	P		

Totale presenti 14

Totale assenti 3

Assiste il Segretario Comunale **D.ssa Maria Antonietta Salatto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Rag. GIORDANO DOMENICO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASAL VELINO PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 57 del 13.02.2009

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE TARIFFE

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

F.to

_____ Lucio Esposito _____

IL RAGIONIERE

F.to

_____ Lucio Esposito _____

Ad Iniziativa del: Sindaco
 Assessore al ramo
 Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da:

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA – FINANZIARIA

PREMESSO:

- che l'art. 151, comma 1, del T. U. 18.8.2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione dei Bilanci di Previsione per l'anno successivo e che lo stesso termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la conferenza Stato – Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 secondo il quale il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale prevista dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti ai tributi locali è stabilito entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione;
- che per effetto dell'art. 42, c. 2 lett. f) e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nella competenza della Giunta Comunale;

☐ che con D. M. 13 Dicembre 2008 il termine per l'approvazione del bilancio è stato differito al 31.03.2009;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 24.02.1993, esecutiva a norma di legge, con la quale veniva istituita nel Comune di Casal Velino l'imposta comunale sugli immobili – I.C.I., in attuazione del D.L.vo 3.12.92, n. 504;

CHE con il succitato provvedimento veniva determinata nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta di cui in parola;

CHE con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale in data 05.04.2008, n. 10, esecutiva a norma di legge è stata determinata per l'anno 2008 l'aliquota dell'imposta I.C.I. nel modo che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.....	5
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di categoria catastale: A/1 abitazione di tipo signorile – A/8 abitazione in ville e A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	4,8
3	Aree fabbricabili.....	5
4	1^ casa a disposizione*	6,7
5	Altre abitazioni.....	7
6	Fabbricati realizzati per la vendita e non alienati per dalle Imprese che hanno come attività esclusiva e prevalente quella dell'attività edilizia costruttiva e al conseguente alienazione degli immobili realizzati. Tale riduzione si applicherà per i soli fabbricati realizzati negli anni 2007 e 2008	5
7	Di stabilire, infine, che l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani o disabili che fissino la propria residenza in Istituti per anziani o case di cura, verrà considerata direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che la stessa non risulta locata.	4,8

– in €.103,29 la riduzione per l'abitazione principale.

RITENUTA la necessità e l'opportunità di stabilire anche per il corrente anno l'aliquota I.C.I., in misura diversificata con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con provvedimento consiliare n. 86 del 30.12.98;

Visto che, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 1, comma 156 della legge 27.12.2006, n. 296, in vigore dal 01.01.2007, l'approvazione delle aliquote I.C.I rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Dato atto che, in relazione al disposto dell'art. 1 del D.L. n. 93/2008:

1° E' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché le relative pertinenze;

2° Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad essa assimilate dal comune con regolamento vigente alla data del 29 maggio 2008, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato D.Lgs. n. 504/1992;

3° L'esenzione si applica anche:

- a) a coloro che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro titolo reale su un immobile destinato ad abitazione situato in questo stesso comune;
- b) alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

Visti, altresì, gli artt. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, e 77-bis, comma 30, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, che, rispettivamente, testualmente recitano:

"Art. 1. - Esenzione ICI prima casa

... omissis ...

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 77-bis. Patto di stabilità interno per gli enti locali

... omissis ...

30. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).";

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 42-bis del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159;

Visti gli artt. 1, commi 5 e 6, 2, commi 4 e 288, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

PROPONE

- 1) di fissare per l'anno 2009, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.....	5
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di categoria catastale: A/1 abitazione di tipo signorile – A/8 abitazione in ville e A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	4,8
3	Aree fabbricabili.....	5
4	1^ casa a disposizione*	6,7
5	Altre abitazioni.....	7
6	Fabbricati realizzati per la vendita e non alienati per dalle Imprese che hanno come attività esclusiva e prevalente quella dell'attività edilizia costruttiva e al conseguente alienazione degli immobili realizzati. Tale riduzione si applicherà per i soli fabbricati realizzati negli anni 2007 e 2008	5
7	Di stabilire, infine, che l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani o disabili che fissino la propria residenza in Istituti per anziani o case di cura, verrà considerata direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che la stessa non risulta locata.	4,8

2. Di stabilire in €.103,29 la riduzione per l'abitazione principale.

3. di stabilire le seguenti condizioni per usufruire dell'aliquota agevolata del 6,7 per mille per unità immobiliare a disposizione (U.I.D.) :

Il proprietario o comproprietario, non residenti, di una Unità Immobiliare a Disposizione (U.I.D.) nel Comune di Casal velino, può richiedere l'applicazione dell'aliquota agevolata del 6,7%, di seguito denominata " Aliquota U.I.D.".

Per Unità Immobiliare a Disposizione si intende quella unica abitazione, nell'intero territorio nazionale, appartenente ai soggetti di cui al precedente capoverso che possano dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- a) di non aver locato o locare l'abitazione, nell'anno o sua frazione, cui si riferisce la domanda;
- b) di avere dimora abituale, anche con il proprio nucleo familiare certificato secondo le vigenti disposizioni di legge, durante il soggiorno nel Comune di Casal Velino;
- c) intestazione di almeno una delle utenze (idrica, elettrica, ecc.) da parte di un componente del proprio nucleo familiare.

Ove i componenti dello stesso nucleo familiare risultino comproprietari di più unità immobiliari, l'aliquota U.I.D. può essere riconosciuta per una sola abitazione e, in caso di più domande, per quella più favorevole.

La domanda per l'applicazione dell'aliquota U.I.D., conforme al modello che sarà predisposto dall'Ufficio Tributi, deve essere presentata dai soggetti di cui al primo capoverso entro il termine perentorio del 30 giugno di ciascun anno; in caso di presentazione a mezzo raccomandata fa fede la data di spedizione postale.

Di attestare che la proposta che precede garantisce l'equilibrio di parte corrente negli oneri di tenuta e gestione diretta del servizio .

Il Sindaco introduce l'argomento relazionando in merito;

Si apre la discussione nella quale intervengono vari consiglieri;

Dopo breve discussione si passa alla votazione che dà il seguente risultato:

Voti Favorevoli n. 12

Voti Contrari n.2 (Giordano Pasquale, D'Aiuto Daniele – perché sollecitano la revisione degli estimi catastali);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito dell'eseguita votazione

Dato atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile resi sulla proposta che precede ai sensi dell'art.49 del T.U. n.267/2000;

DELIBERA

- 2) di fissare per l'anno 2009, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.....	5
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di categoria catastale: A/1 abitazione di tipo signorile – A/8 abitazione in ville e A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	4,8
3	Aree fabbricabili.....	5
4	1^ casa a disposizione*	6,7
5	Altre abitazioni.....	7
6	Fabbricati realizzati per la vendita e non alienati per dalle Imprese che hanno come attività esclusiva e prevalente quella dell'attività edilizia costruttiva e al conseguente alienazione degli immobili realizzati. Tale riduzione si applicherà per i soli fabbricati realizzati negli anni 2007 e 2008	5
7	Di stabilire, infine, che l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani o disabili che fissino la propria residenza in Istituti per anziani o case di cura, verrà considerata direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che la stessa non risulta locata.	4,8

2. Di stabilire in €.103,29 la riduzione per l'abitazione principale.

3. di stabilire le seguenti condizioni per usufruire dell'aliquota agevolata del 6,7 per mille per unità immobiliare a disposizione (U.I.D.) :

Il proprietario o comproprietario, non residenti, di una Unità Immobiliare a Disposizione (U.I.D.) nel Comune di Casal Velino, può richiedere l'applicazione dell'aliquota agevolata del 6,7%, di seguito denominata " Aliquota U.I.D.".

Per Unità Immobiliare a Disposizione si intende quella unica abitazione, nell'intero territorio nazionale, appartenente ai soggetti di cui al precedente capoverso che possano dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- d) di non aver locato o locare l'abitazione, nell'anno o sua frazione, cui si riferisce la domanda;
- e) di avere dimora abituale, anche con il proprio nucleo familiare certificato secondo le vigenti disposizioni di legge, durante il soggiorno nel Comune di Casal Velino;
- f) intestazione di almeno una delle utenze (idrica, elettrica, ecc.) da parte di un componente del proprio nucleo familiare.

Ove i componenti dello stesso nucleo familiare risultino comproprietari di più unità immobiliari, l'aliquota U.I.D. può essere riconosciuta per una sola abitazione e, in caso di più domande, per quella più favorevole.

La domanda per l'applicazione dell'aliquota U.I.D., conforme al modello che sarà predisposto dall'Ufficio Tributi, deve essere presentata dai soggetti di cui al primo capoverso entro il termine perentorio del 30 giugno di ciascun anno; in caso di presentazione a mezzo raccomandata fa fede la data di spedizione postale.

Di attestare che la proposta che precede garantisce l'equilibrio di parte corrente negli oneri di tenuta e gestione diretta del servizio .

Con separata votazione resa nei modi di legge che dà il seguente risultato:

Voti Favorevoli n. 12

Voti Contrari n.2 (Giordano Pasquale, D'Aiuto Daniele)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del TUEL n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Rag. **GIORDANO DOMENICO**

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Sig. **DI FEO BIAGIO**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **D.ssa Maria Antonietta Salatto**

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addi, *17.03.2009*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **D.ssa Anna Caruso**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, AD USO AMMINISTRATIVO.

ADDI, *17 03.2009*

IL RESPONSABILE AA.GG.
D.ssa Anna Caruso

Si certifica che la suesesa deliberazione:

è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'art.134 - comma 3 - e dell'art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal al

Atto non soggetto a controllo.

Addi,

è divenuta **ESECUTIVA** il giorno *17-03-03* Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **d.ssa Anna Caruso**

TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A:

- **SETTORE.....II..... UFFICIO RAG**
- **SETTORE..... UFFICIO.....**
- **SETTORE..... UFFICIO.....**
- **SETTORE..... UFFICIO.....**